

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Pubblicata nel B.U. Campania 30 novembre 2009, n. 71.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui agli articoli 10, 11 e 12 e sulle attività svolte sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei comuni associati nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata, ed, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. Il settore competente della Giunta regionale effettua controlli, anche a campione, sugli aspetti di cui al comma 2. In caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi all'amministrazione competente e al soggetto titolare della struttura o del servizio. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate dal settore competente della Giunta regionale.
4. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano all'amministrazione competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.